

Ricorso proposto il 7 marzo 2017 — Mondi/ACER**(Causa T-146/17)**

(2017/C 129/52)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Mondi (Vienna, Austria) (rappresentante: B. Rajal, Rechtsanwalt)*Convenuta:* Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, ACER)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata nel caso A-001-2017 (consolidated) dalla commissione di ricorso della convenuta del 17 febbraio 2017 che rigetta la sua istanza d'intervento; e
- condannare la convenuta alla spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 11 del regolamento di procedura della commissione di ricorso della convenuta, nonché violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché la commissione di ricorso avrebbe ingiustamente negato l'esistenza di un legittimo interesse della ricorrente quanto all'esito del procedimento di ricorso.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti, poiché la commissione di ricorso non avrebbe notificato la presa di posizione della convenuta rispetto all'istanza d'intervento della ricorrente a quest'ultima.

Ricorso proposto l'8 marzo 2017 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)**(Causa T-150/17)**

(2017/C 129/53)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Asolo LTD (Limassol, Cipro) (rappresentante: W. Pors, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «FLÜGEL» — Marchio dell'Unione europea n. 637 686*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17/11/2016 nel procedimento R 282/2015-5